

**ATTIVITA' DEL PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AI SENSI DEL R.D.L. N. 1578/1933–
SUCCESSIONE DI NORME NEL TEMPO – DISCIPLINA APPLICABILE**

In applicazione del principio *tempus regit actum*, il praticante Avvocato abilitato prima dell'entrata in vigore della L.P., per il quale – a tale data - non sia scaduto il periodo di patrocinio, è titolato ad esercitare autonomamente l'attività professionale, seppur nei limiti previsti dall'art. 7 L. n. 479/1999, nonché il *patrocinio sostitutivo*.

Viceversa, si rende responsabile della violazione dell'art. 21 canone I CDF previgente il praticante Avvocato abilitato al patrocinio ai sensi della normativa dettata dal RDL n. 1578/1933 che, successivamente all'entrata in vigore della L.P., patrocina un giudizio di impugnazione testamentaria di valore indeterminabile innanzi AGO extra – districtum.

(CDD Napoli – Provv. 20.10.2021- Pres. Supino – Est. Girardi)